

ART. 9 – PART TIME

A) AREE PROFESSIONALI

In premessa l'Azienda dichiara l'obiettivo di crescita della misura dei rapporti di lavoro a tempo parziale che, nell'ambito di vigenza contrattuale, è identificato nella misura minima del 12% del personale in servizio a tempo pieno appartenente alle Aree Professionali.

L'1% della predetta percentuale viene riservato alle richieste di part time presentate da dipendenti con figli, fino al compimento del terzo anno di età (nel caso di figli adottati entro i primi 3 anni dall'ingresso del minore nel nucleo familiare e fino al compimento del sesto anno di età), che a tal fine saranno inserite nella graduatoria specifica di cui ai successivi comma.

L'Azienda dichiara altresì la propria disponibilità a favorire l'accoglimento delle richieste di part time presentate da dipendenti destinatari delle previsioni di cui all'art.33 della legge 104/92 (tutela dei soggetti con handicap grave) e le Parti condividono che l'accoglimento delle predette richieste avvenga con priorità rispetto alle altre domande presentate.

Per ciascun Gruppo (cfr. allegato 1 del presente accordo) verrà comunque garantita una percentuale minima di trasformazione di rapporti da tempo pieno a part time pari al 5% del personale in servizio a tempo pieno appartenente alle Aree Professionali.

Fermo restando quanto previsto dalla vigente normativa di legge e dal contratto nazionale di lavoro, l'Azienda, in presenza di proprie esigenze organizzative e produttive, accoglierà domande di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, presentate dai dipendenti in servizio, con le modalità di seguito indicate:

- Destinatari della presente disciplina sono tutti gli appartenenti alle aree professionali, con contratto a tempo indeterminato, purchè abbiano superato il periodo di prova e non svolgano compiti di Titolare o di Sostituto.
- I dipendenti interessati potranno avanzare domanda di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale, nell'ambito del Gruppo di appartenenza. Le strutture di Direzione Generale e del Consorzio con sede in Firenze vengono in tale contesto considerate come un Gruppo; le strutture del Consorzio con sede in Siena sono invece considerate nell'ambito del Gruppo consedente;
- Per ciascun Gruppo verranno formate due graduatorie: nella prima, a carattere generale, saranno inseriti tutti i dipendenti interessati, tenendo conto dell'anzianità di servizio di ciascun dipendente (0,20 punti per ogni anno di servizio, computandosi proporzionalmente le frazioni di anno) e dei familiari conviventi (coniuge, anche di fatto se risultante dallo stato di famiglia e figli: 1 punto per ciascuno di essi; un ulteriore punto verrà riconosciuto laddove manchi un genitore nelle fattispecie indicate nell'art.12 , 2° comma, del D.P.R 917/1986); i dipendenti indicati nel 2° comma del presente articolo, verranno inoltre inseriti anche in una seconda graduatoria, a carattere specifico, formata con i medesimi criteri e punteggi sopra indicati. Da quest'ultima graduatoria la Banca attinge al fine di soddisfare la percentuale dell'1% indicata nel 2° comma, fino a concorrenza della medesima ed indipendentemente dalla collocazione di tali richieste nella graduatoria generale.
- Nel corso di ciascun anno l'Azienda pone in essere le trasformazioni di rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale attingendo dalle graduatorie come sopra formate secondo l'ordine delle stesse e dando precedenza a coloro che sono inseriti nella graduatoria specifica.
- Resta confermata la priorità di accoglimento della domanda presentata dal lavoratore in servizio, con l'inquadramento necessario, che appartiene all'unità produttiva in cui si è manifestata l'esigenza medesima.

- L'azienda comunicherà le proprie esigenze di part time in ciascun Gruppo specificando l'orario di lavoro e la relativa articolazione giornaliera e settimanale nonché la sede di utilizzo immediato delle prestazioni lavorative a part time.
Qualsiasi trasferimento attuato per dare applicazione alla presente normativa è da riguardare alla stregua di un trasferimento attuato a seguito di richiesta dell'interessato.
- L'accoglimento della domanda di trasferimento, presentata dal dipendente a tempo parziale, comporta il ripristino del rapporto di lavoro a tempo pieno.

Ferma restando la durata dei rapporti part time già in essere, i nuovi rapporti part time verranno instaurati a tempo determinato e per una durata massima di 24 mesi, fatta eccezione per i soggetti di cui al 2° e 3° comma, per i quali la durata massima è fissata in 12 mesi al fine di consentire l'accoglimento di un maggior numero di richieste.

A tutti i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale verrà corrisposto il buono pasto di importo proporzionalizzato all'orario settimanale svolto dall'interessato.

La presente disciplina entra in vigore dall' 01/09/06, con riferimento al quadrimestre ottobre 2006 /gennaio 2007 ed è soggetta ad una fase sperimentale della durata di un anno (fino al 30/09/07), al termine della quale le parti si incontreranno per valutare la situazione.

Le Parti si impegnano inoltre a valutare ulteriori modalità di articolazione del rapporto di lavoro part time.

B) QUADRI DIRETTIVI

La Banca, compatibilmente con le proprie esigenze tecniche, organizzative e produttive, può accogliere domande di trasformazione dei rapporti da tempo pieno a part time presentate da dipendenti in servizio inquadrati nella categoria dei quadri direttivi con contratto a tempo indeterminato, purchè abbiano superato il periodo di prova e non svolgano compiti di Titolare o di Sostituto, nell'ambito della percentuale massima del 2% del personale (a full time) inquadrato nella predetta categoria.

L'azienda dichiara la propria disponibilità a favorire l'accoglimento delle domande avanzate da dipendenti destinatari delle previsioni di cui all'art. 33 della legge 104/92 (tutela dei soggetti con handicap grave) e da dipendenti con figli fino a tre anni di età (in caso di figli adottivi, entro i primi tre anni dall'ingresso del minore nel nucleo familiare e fino al compimento del sesto anno di età).

Laddove nell'applicazione della presente disciplina emergessero particolari problematiche le Parti si incontreranno ai fini di una valutazione in merito.

NORMA COMUNE:

Fermo restando la inconciliabilità dei ruoli di Titolare e Sostituto con la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a part time, le eventuali istanze avanzate da coloro che rivestono tali ruoli, saranno esaminate dall'Azienda allo scopo di ricercare soluzioni idonee a contemperare le esigenze aziendali con quelle degli interessati.

